# COPIA

# **COMUNE DI ISOLA DOVARESE**

# PROVINCIA DI CREMONA

**DELIBERAZIONE N. 18** 

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di luglio alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Gansi Gianpaolo	Presente
Agosti Fausto	Presente
Gamba Tiziana Celestina	Presente
Scaglia Giovanni	Presente
Luzzeri Donata	Presente
Bertoletti Gianluca	Presente
Cresceri Mario	Presente
Cigolini Marco	Presente
Goffredi Gianfranco	Presente
Zelioli Anna	Presente
Pellizzoni Federico	Presente

Totale presenti 11 Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Puzzi Pietro Fernando il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gansi Gianpaolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

L'Assessore Gamba ribadisce che il regolamento non è stato approvato in Giunta ma viene proposto al Consiglio, ed è sostanzialmente identico tra i tre Comuni dell'Unione;

L'Assessore specifica che la parte fissa del tributo è data dalla metratura e la parte variabile è in base al nucleo famigliare;

Spiega poi alcune casistiche di riduzione del tributo previste sia sulla parte variabile che su quella fissa.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

## Premesso

- che l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo* per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

## Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta";
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti";
- l'art. 1, comma 660, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Il comune può

deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. "

l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446:

**Esaminato** lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) predisposto dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributaria, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

## Richiamati

- 1. l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- 2. l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- 3. l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

## Dato atto (solo per l'anno 2020):

- che l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni

dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: "In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati";

che l'art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 ha uniformato i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU portandoli al 31 luglio, termine previsto per il bilancio di previsione;

**Dato atto** che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

**Acquisito** il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

**Ritenuto** necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Goffredi, Pellizzoni e Zelioli), contrari nessuno, resi come per legge;

## **DELIBERA**

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. di approvare il regolamento di disciplina del Tributo sui Rifiuti (TARI), composto da n° 42 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione;
- 4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il testo del regolamento;

Successivamente, data l'urgenza di procedere in merito, con separata votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge

**DELIBERA** 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  $134-4^\circ$  comma – del D.Lgs. 267/2000.



# COMUNE DI ISOLA DOVARESE Provincia di Cremona

# Tel. 0375/946042 fax 0375/946354 PEC comune.isoladovarese@pec.regione.lombardia.it

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 18 del 28-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

.

## **PARERE**

Si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. D. Lgs. N. 267/00, PARERE Favorevole in ordine alla regolarità tecnica essendo state seguite tutte le procedure prevista per la specifica materia.

Isola Dovarese, 28-07-2020

# IL RESPONSABILE F.to DOTT. SCARSATO DIEGO

A mente dell'art. 49, T.U.E.L. D. Lgs. 267/00, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla regolarità contabile, dandosi atto che la proposta relativa all'oggetto non presenta irregolarità rispetto alle disposizioni in materia di contabilità previste dal D. Lgs. n. 267/00 e al Regolamento di Contabilità di questo Ente.

Isola Dovarese, 28-07-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to DOTT. SCARSATO DIEGO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco F.to Gianpaolo Gansi Il Segretario Comunale F.to Pietro Fernando Puzzi

Il sottoscritto responsabile del servizi	o delle pubblicazion	ii aventi effetto di <sub>l</sub>	pubblicità legale,	, visti gli atti d	d'ufficio;
Visto lo statuto comunale					

## **ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 19-08-2020

Il Segretario Comunale F.to Pietro Fernando Puzzi

Attesto che la presente è conforme all'originale.	
Data	Il Segretario Comunal
Data	Pietro Fernando Puzz

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

## ATTESTA

- che la presente deliberazione, pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi:

i è diventata esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.Lgs.267/200);

Data 29-07-2020 Il Segretario Comunale